

Oggetto: gestione materiale vegetale TRASPORTATO

Premesso:

che non rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti, sulla base dell'attuale formulazione dell'art 185 comma 1 lett. f del Decreto Legislativo n. 152/2006, ".... *la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione** ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana,*";

che l'azienda esercita attività agricola di coltivazione dei fondi, e le attività connesse dirette alla fornitura di beni e servizi, secondo quanto disposto dall' art. 2135 del Codice Civile;

che l'azienda non ha intenzione di disfarsi della biomassa vegetale trasportata che deriva dall'attività svolta, e che intende utilizzarla in un ciclo produttivo successivo;

che il materiale vegetale trasportato è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

che il materiale vegetale trasportato sarà impiegato nel corso di un successivo processo di utilizzazione aziendale, (e più precisamente nella produzione di terriccio e di materiale da pacciamatura);

che il materiale vegetale trasportato può, in seguito a trattamento fisico quale la triturazione e l'essiccazione, essere utilizzato per le pratiche agronomiche aziendali;

che considerata la provenienza, quanto trasportato non contiene sostanze pericolose e materiale di altro genere, se non vegetali, e pertanto acquisisce una rilevanza anche economica ai fini del suo riutilizzo agronomico nei processi produttivi agricoli;

che il materiale vegetale trasportato è anche **qualificabile come sottoprodotto** in quanto è dimostrata la sussistenza delle condizioni previste dall' art. 184 –bis del D. Lvo n. 152/2006 (Ministero Transizione Ecologica nota ufficiale del 14/5/2021);

che la destinazione finale e lo scarico del prodotto avverrà direttamente presso la sede dell'azienda stessa:

Tutto ciò premesso, si dichiara che il materiale vegetale trasportato non è da considerarsi rifiuto, ma sarà trasportato presso la sede aziendale per essere riutilizzato all' interno dei processi produttivi adottati dall'azienda agricola.

..... lì

timbro e firma
(trasportatore)